



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20

Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056

Partita IVA 00129020418

e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

in vigore dal 01-01-2014

- *Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 27-08-2014, esecutiva*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni 15 con inizio dal 10-09-2014 sino al 25-09-2014*
- *Modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 28-03-2018, esecutiva*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni 15 con inizio dal 30-03-2018 sino al 14-04-2018*

Dalla Residenza Municipale, lì 19 Aprile 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Rosa Tramontano)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di San Costanzo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore tra l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di San Costanzo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - La componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214-,
 - La componente servizi, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 559 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 6

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ART. 7

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considerano abitazioni principali, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

ART. 8

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

ART. 9

TERRENI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall'attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 10

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale, inoltre al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione.

ART. 11

ATTIVITA' DI CONTROLLO E INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 12

RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 14.

ART. 13

ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 10,00.

ART. 14

VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a € 10,50. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

ART. 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

ART. 16

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

ART. 17

INTERESSI

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di 3 punti percentuali.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

TITOLO III – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 19

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Costanzo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di San Costanzo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 20

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 21

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni;
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla

medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Art. 22

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 24

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la delibera di cui all'art. 23 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;
2. Con la stessa deliberazione che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 14.

Art. 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera di Giunta viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 26

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno,

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,50;
5. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 27

DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 28

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006;

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 30

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 31

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Costanzo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di San Costanzo, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 32

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 17/11/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 33

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose come indicate e intese dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

ART. 34

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze come indicate e intese dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

ART. 35

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 36

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della

conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 37

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto a qualunque titolo, con vincolo di solidarietà tra i conviventi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree di cui all'art. 34.
2. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o altro soggetto che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.
3. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.
6. Per le utenze considerate non servite o parzialmente servite in base al precedente comma 5, si applica una riduzione della tariffa del 40 per cento.
[1]
Dette utenze sono comunque obbligate a conferire i propri rifiuti nel punto di raccolta più vicino.
7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

[1] comma modificato con atto Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018

ART. 38
SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. *(abrogato)* *[2]*
3. *(abrogato)* *[3]*
4. In particolare si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, sono computate le superfici degli accessori (ad es. corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, etc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc.);
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, destinate all'esercizio operativo della attività salvo le esclusioni di cui all'art. 39 comma 3 del presente Regolamento.*[4]*

[2] e [3] commi abrogati con atto Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018
[4] comma modificato con atto Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018

ART. 39
SUPERFICI ESCLUSE

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani od assimilati.
2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:
 - a) le aree scoperte, quali parcheggi privati, cortili, giardini e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili abitativi;
 - b) le superfici di balconi, porticati, logge, terrazze, verande e simili, ancorché coperti/e, che non siano interamente chiusi/e da strutture fisse e/o mobili;
 - c) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;

- d) le parti comuni di condomini non utilizzate in via esclusiva dai condomini o dai singoli proprietari;
 - e) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
 - f) le aree ed i locali che non costituiscono beni strumentali di utenze non domestiche (ad es. aree scoperte quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno, ecc.);
 - g) i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - h) i fabbricati non agibili, o con in corso un intervento edilizio ad esclusione dell'ordinaria manutenzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ovvero da dichiarazione di inizio attività/inizio lavori presentata ai competenti Uffici, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1. Al fine di mantenere la temporanea esclusione dal pagamento della tariffa, dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 45 (dichiarazione), apposita documentazione (autocertificazione a norma di legge o dichiarazione del tecnico attestante il perdurare dei lavori). In mancanza della suddetta comunicazione la tariffa sarà ripristinata d'ufficio.
3. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa in cui, per caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o assimilabili agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono invece soggetti a tariffa le aree

coperte e/o i locali, o parti di essi, adibite/i a magazzino, deposito, stoccaggio,

esposizione, caricoscarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, mensa, etc.

Art. 40

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. per la copertura totale dei costi relativi al servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali al costo del servizio, e di una quota variabile, rapportata alla quantità potenziale di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia;

[5]

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche
9. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 unità;
10. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie di attività viene definita, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, in base alle certificazioni della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, anche attraverso autocertificazione a norma di legge.
11. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

[5] comma modificato con atto Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018

Art. 41

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un

aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 45, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 42

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. L'entità delle agevolazioni e delle riduzioni da erogare sono determinate ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

ART. 43

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, art. 7, comma 3, si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da sopralluogo della Polizia Amministrativa, si evince che non producano rifiuti in modo continuativo
2. Tali utenze non devono essere occupate da alcun suppellettile né allacciate ad alcuna utenza;

ART. 44

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E CON PENSIONE AL MINIMO

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 35 per cento quando concorrono le seguenti condizioni:
 - a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune;
 - b) il reddito, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non deve essere superiore alla pensione minima dell'INPS per ogni componente del nucleo familiare, escludendo l'eventuale reddito catastale della casa di abitazione;
 - c) nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri immobili (ad eccezione del possesso di terreni, diversi dalle aree fabbricabili, il cui reddito dominicale sia inferiore a € 51,65 annui);
 - d) tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il termine di cui all'art. 45 (dichiarazione) il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni così come risulta dai relativi documenti richiesti.

Art. 45

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 1° (primo) mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, cioè la data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del 1° (primo) mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo cioè a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. Nel caso in cui nessun occupante o detentore ottemperi alle disposizioni di cui sopra, si provvederà all'iscrizione d'ufficio dell'utenza in base alle verifiche effettuate tramite l'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'art. 14, comma 9 bis, del D.L. 201/2011. *[6]*

[6] comma modificato con atto Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018

ART. 46

RISCOSSIONE E PAGAMENTI

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate (da 2 a 4) con scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale.
[7]
2. *(abrogato)* *[8]*
3. Qualora l'utente non provveda al pagamento alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento, con spese di notifica a suo carico.
4. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento.
5. *(abrogato)* *[9]*

[7] comma modificato con atto Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018

[8] e [9] commi abrogati con atto Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018

ART. 47

CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche ed i periodi di tariffazione dell'utenza che comportino variazione degli importi dovuti, possono essere conteggiate dal Comune, mediante conguaglio, anche l'anno successivo.

ART. 48

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le procedure dell'ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

ART. 49

TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 50


FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1 comma 692 della Legge 147/2013 la Giunta Comunale designa un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 51

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2014.
2. E' abrogato a far data dal 31/12/2013 il previgente "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/1995 e smi.

3. Per la prima applicazione della tariffa, e la conseguente riscossione delle prime frazioni dell'anno 2013, si considerano valide tutte le denunce precedentemente prodotte dai soggetti passivi ai fini della precedente Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
 4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
 5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
 6. Per quanto non espressamente contemplato si applicano le norme vigenti in materia.
- 

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 2
Art. 1	Oggetto del regolamento.	Pag. 2
Art. 2	Presupposto.	Pag. 2
Art. 3	Soggetto attivo.	Pag. 2
Art. 4	Componenti del tributo.	Pag. 2
TITOLO II	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	Pag. 3
Art. 5	Oggetto del regolamento.	Pag. 3
Art. 6	Presupposto dell'imposta.	Pag. 3
Art. 7	Assimilazioni all'abitazione principale.	Pag. 3
Art. 8	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.	Pag. 4
Art. 9	Terreni agricoli e coltivatori diretti.	Pag. 4
Art. 10	Fabbricati inagibili o inabitabili.	Pag. 4
Art. 11	Attività di controllo e interessi moratori.	Pag. 5
Art. 12	Rimborsi.	Pag. 5
Art. 13	Attività di recupero.	Pag. 5
Art. 14	Versamenti minimi.	Pag. 5
Art. 15	Riscossione coattiva.	Pag. 6
Art. 16	Funzionario responsabile.	Pag. 6
Art. 17	Interessi.	Pag. 6
Art. 18	Entrata in vigore del regolamento.	Pag. 6
TITOLO III	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	Pag. 6
Art. 19	Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.	Pag. 6

Art 20	Presupposto impositivo.	Pag. 7
Art 21	Soggetti passivi.	Pag. 7
Art 22	Base imponibile.	Pag. 8
Art 23	Determinazioni dell'aliquota e dell'imposta.	Pag. 8
Art 24	Detrazioni, riduzioni ed esenzioni.	Pag. 9
Art 25	Funzionario responsabile.	Pag. 9
Art 26	Versamenti.	Pag. 9
Art 27	Dichiarazione.	Pag. 10
Art 28	Attività di controllo e sanzioni.	Pag. 11
Art 29	Riscossione coattiva.	Pag. 11
Art 30	Disposizioni finali ed efficacia.	Pag. 11
TITOLO IV	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	Pag. 12
Art 31	Oggetto del regolamento.	Pag. 12
Art 32	Gestione e classificazione dei rifiuti.	Pag. 12
Art 33	Rifiuti assimilati agli urbani.	Pag. 12
Art 34	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.	Pag. 13
Art 35	Soggetto attivo.	Pag. 13
Art 36	Presupposto per l'applicazione del tributo.	Pag. 13
Art 37	Soggetti passivi.	Pag. 14
Art 38	Superfici soggette a tariffa.	Pag. 15
Art 39	Superfici escluse.	Pag. 15
Art 40	Determinazione della tariffa.	Pag. 17
Art 41	Periodi di applicazione del tributo.	Pag. 18
Art 42	Agevolazioni e riduzioni.	Pag. 19
Art 43	Utenze non stabilmente attive.	Pag. 19

Art 44	Interventi a favore di persone anziane e con pensione al minimo.	Pag. 19
Art 45	Dichiarazione.	Pag. 20
Art 46	Riscossione e pagamenti.	Pag. 21
Art 47	Conguagli.	Pag. 21
Art 48	Riscossione coattiva.	Pag. 22
Art 49	Tasse, imposte ed addizionali.	Pag. 22
Art 50	Funzionario responsabile.	Pag. 22
Art 51	Disposizioni finali e transitorie.	Pag. 22